

COMUNE DI CALVENE

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Resistenza 1

CP 84001990245 - PI 01382280244

Area Finanziaria

Ufficio Personale – Tel. 0445/860534

SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno __ (_____) del mese di _____, presso la residenza municipale del Comune di Calvene (VI),

TRA

il COMUNE intestato, codice fiscale 84001990245 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato da _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, Responsabile Area Tecnica Territorio e Ambiente del Comune di Calvene con sede in Piazza Resistenza n. 1, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che agisce per conto e nell'interesse dell'ente in qualità di Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000,

E

Il Sig. MORO DAMIANO nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____;

Premesso che:

- con determinazione del segretario comunale n. 12 del 07/11/2019 è stata approvata la graduatoria finale di merito per l'assunzione di n. 1 collaboratore tecnico/operaio specializzato cat. B3, a tempo pieno ed indeterminato;
- con determinazione del segretario comunale n. ____ del _____ si è disposta l'assunzione alle dipendenze del Comune di Calvene a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 15/01/2020 del Sig. MORO Damiano;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- i vigenti CCNL del comparto "Funzioni locali";

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Calvene (VI) assume il Sig. MORO DAMIANO quale dipendente in ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 15/01/2020, nella Categoria giuridica "B3", secondo la

disciplina vigente del comparto funzioni locali, con profilo professionale di “collaboratore tecnico-operaio specializzato”.

2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nell'Area Tecnica del Comune di Calvene, del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa, dei regolamenti e contratti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 2 – MANSIONI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
2. Il dipendente è tenuto a permanere nella sede lavorativa per un periodo non inferiore a n. 5 anni decorrenti dalla data di assunzione ai sensi dell'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 26/2019.
3. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
4. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
5. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA

1. L'art. 20 del CCNL del 21/05/2018 dispone che il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in due mesi per il personale inquadrato nella categoria “B”.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato ed è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.
3. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva di preavviso. Il

recesso opera dal momento della comunicazione della controparte. Il recesso dell'Amministrazione Comunale deve essere motivato.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto "Funzioni locali" con riferimento alla categoria di inquadramento B3, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21.05.2018 ed è articolato su giorni ed orari che saranno definiti dall'Amministrazione. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 7 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 28 del CCNL 21.05.2018.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 13.01.2014.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

ART. 10 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL, nel contratto individuale di lavoro, nel Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62/2013 e nel Codice di Comportamento del Comune di Calvene potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto funzioni locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole; dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto in Calvene il _____.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Tedeschi

Il prestatore di lavoro
Moro Damiano
